



N. 2599

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

L'analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 25 maggio 2022 e si intende inserita nell'Atto Senato 2599 dopo la pagina 10 della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo, dovuto alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dei carburanti, ha lo scopo di fronteggiare il perdurante aumento esponenziale dei prezzi dei prodotti energetici registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità, a seguito dell'allarmante situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della crisi ucraina. In tal senso, le nuove disposizioni si prefiggono principalmente lo scopo di prorogare l'effetto positivo derivante dalla temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate ad alcuni dei carburanti maggiormente diffusi ai sensi dei provvedimenti da ultimo adottati per venire incontro alle esigenze economiche delle imprese e delle famiglie, già penalizzate da un aumento del prezzo di altri beni di prima necessità. La nuova disciplina in esame stabilisce, inoltre, che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo 22 aprile 2022- 8 luglio 2022.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inoltre, il comma 1, lettera b), a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In ambito nazionale la benzina, il gasolio, i GPL e il gas naturale utilizzati come carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise – TUA).

Le aliquote di accisa ordinarie applicate alla benzina ed al gasolio impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a € 728,40 e € 617,40 per mille litri, come disposto dall'articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità anno 2013), il quale ha confermato le misure già stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 9 agosto 2012, n. 88789. Le aliquote di accisa ordinarie applicate invece ai gas di petrolio liquefatti

(GPL) e al gas naturale impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a € 267,77 per mille chilogrammi e € 0,00331 al metro cubo. Con l'intervento normativo in argomento, tali aliquote vengono rispettivamente (e temporaneamente) rideterminate nella misura di 478,40 euro per 1000 litri per la benzina, 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio, 182,61 euro per mille chilogrammi per i gas di petrolio liquefatti (GPL) e zero euro al metro cubo per il gas naturale. Come anzidetto, inoltre, l'intervento normativo in esame stabilisce la temporanea sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata prevista dal numero 4-bis della Tabella A allegata TUA sul gasolio commerciale usato come carburante.

La lettera b) del comma 1 riduce dal 22 al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022.

Precedenti interventi normativi che hanno disposto la riduzione dell'aliquota IVA sul gas, invece, non hanno riguardato il gas naturale per autotrazione. In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17 del 3 dicembre 2021, l'impiego del gas metano per autotrazione restava escluso dalla previsione dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 130 del 2021 che, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, aveva disposto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; tale misura è stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

La riduzione dell'aliquota IVA applicabile al gas metano per autotrazione è stata, pertanto, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 38 nel quadro degli interventi di riduzione delle accise per i carburanti.

In base ai commi da 5 a 7 è previsto il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con il supporto della Guardia di finanza, per prevenire il rischio di manovre speculative.

Il comma 8 dell'articolo 1 in commento, infine, prevede, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, possono essere rideterminate le aliquote di accisa; il medesimo decreto può, altresì, prevedere la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto-legge in esame riduce solo temporaneamente le aliquote di cui al punto 2; pertanto, al termine del periodo di efficacia stabilito dal decreto medesimo, torneranno ad applicarsi le misure delle aliquote ordinarie indicate al punto 2.

Inoltre, come sopra accennato, la norma consente di applicare, in via temporanea, l'aliquota IVA del 5% al gas naturale usato per l'autotrazione derogando, temporaneamente, alle disposizioni vigenti.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17 del 2021, l'impiego del gas metano per autotrazione restava escluso dall'applicazione dell'aliquota IVA del 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per gli usi civili e industriali, in quanto non espressamente richiamato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è, infatti, pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo d'urgenza non ha prodotto rilegificazioni di ambiti precedentemente delegati al potere normativo secondario, né vi è stato utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.

L'articolo 1, comma 8, produce effetti di delegificazione, in quanto prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge può essere prevista anche la proroga del periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5% sul gas naturale usato per autotrazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento è stato presentato in Senato il 2 maggio 2022, annunciato nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022, e assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente (A.S. n. 2599).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La tassazione dei carburanti è materia armonizzata in ambito unionale e, ai sensi della direttiva 2003/96/CE ("Energy taxation"), gli Stati membri, nel tassare i prodotti energetici - carburanti inclusi - devono rispettare le aliquote minime in essa stabilite.

In tal senso l'intervento normativo, per quanto attiene alle accise, risulta in linea con l'ordinamento comunitario.

Anche per quanto attiene all'IVA, la misura è compatibile con la disciplina unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento.

La comunicazione della Commissione europea del 13.10.2021 COM (2021) 660 final - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - indica che gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote IVA ridotte ai prodotti energetici purché rispettino i minimi stabiliti nella direttiva IVA e consultino il comitato IVA dell'UE.

Inoltre, con una lettera del 23 aprile 2022 indirizzata ai Ministri delle Finanze degli Stati membri, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, ha ricordato l'importanza di una risposta coordinata per fronteggiare l'aumento dei prezzi energetici e ha riepiloga le misure di natura fiscale a disposizione a legislazione vigente per arginare l'impennata dei prezzi nel settore energia causati dalla guerra in Ucraina, tra cui la riduzione delle aliquote dell'IVA e dell'accisa. In relazione all'efficacia della riduzione delle aliquote IVA, ha tuttavia precisato che la misura non si traduce necessariamente in un vantaggio per le imprese e i consumatori in quanto il taglio delle tasse può essere compensato da un aumento delle tariffe da parte dei fornitori di energia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi procedure di infrazione in essere sul medesimo o analogo argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Al riguardo non si ha nulla da segnalare poiché non risultano esservi giudizi pendenti in materia presso la Corte di giustizia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non è prevista l'introduzione di nuove definizioni normative applicabili in linea generale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento al provvedimento in esame si rileva che non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano esserci effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento normativo d'urgenza in esame prevede un effetto retroattivo al comma 2, laddove dispone che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 - 8 luglio 2022.

Non vi sono disposizioni che prevedono reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

La norma di cui alla lettera b) del comma 1, che riduce dal 22% al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, introduce una sostanziale deroga al D.P.R. n. 633 del 1972.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non si hanno elementi da fornire al riguardo, poiché la temporanea riduzione delle aliquote di accisa relative ai carburanti in questione è immediatamente applicabile.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione al decreto-legge in argomento ci si è avvalsi dei dati forniti dal Dipartimento finanze. Non è stato, pertanto, indispensabile ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

€ 1,00